



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che l'**Associazione dei ciechi, degli ipovedenti e dei retinopatici sardi – RP SARDEGNA ONLUS** di seguito per brevità denominata l'**Associazione**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Giuliano Pasci, nato a Siliqua il 05/06/1951 e residente a Vallermosa (SU) 09010 vico 1 Galliano n. 10, CF PSCGLN51H05I734A, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'associazione, che opera nel settore del Volontariato, iscritta al Registro Regionale del Volontariato al numero 37, e che ha sede in Cagliari, Via Pasquale Tola, n. 30 tel. 070/6407661, cell. 3714650142, email: rpsardegnaonlus@gmail.com Pec: presidenza@pec.rpsardegna.it, sito: www.rpsardegna.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- creazione, ricerca e predisposizione di materiale documentale digitale per la fruizione da parte di persone con disabilità visiva;
- revisione testi per le pubblicazioni editoriali associative;
- supporto nell'attività di archiviazione dei prodotti culturali per persone non vedenti;
- supporto nell'organizzazione delle attività culturali dell'associazione;
- ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alle finalità dell'associazione.

Precisa inoltre che l'**Associazione** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'associazione, che consente a **n. 2 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, (**comunque per un massimo di n. 6 soggetti nell'arco dell'anno**), individua nel **Presidente o un suo delegato Valentino Puddu nato a Cagliari il 24 ottobre 1983 e residente a Cagliari in Via Quirra 3 (CF: PDDVNT83R24B354G)**, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna. **L'associazione** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'**Associazione** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **L'associazione** si impegna altresì che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'**Associazione** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'**Associazione** l'assicurazione INAIL dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'**Associazione**.

Art. 8

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'**Associazione**.

Art. 9


La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 28 ottobre 2020

Il Presidente dell'Associazione
Giuliano Pasci



Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri



Prot: 31_2022 del 05 aprile 2022

n. dg 09200502204		
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI		
Ufficio di Registrazione		
N. 1017	5/4/2022	
UOR	CC	RUD
Procedura	Macroattività	Attività
Presente	Sottoscrizione	

Spett.le Tribunale di Cagliari
Piazza Repubblica n. 18
09125 Cagliari
tribunale.cagliari@giustizia.it
presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it
e.p.c.

Ufficio esecuzione penale esterna di Cagliari
Via Giuseppe Peretti n. 1
09134 Cagliari
uepe.cagliari@giustizia.it
prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it

Oggetto: dichiarazione relativa alle generalità degli Amministratori attualmente in carica.

Il sottoscritto Giuseppe Martini nato a Cagliari il 29/03/1954 residente a Cagliari (Ca) Via Giudice Mariano n. 47 CF MRTGPP54C29B354K, in qualità di presidente/rappresentante legale dell'*Associazione dei ciechi, degli ipovedenti e dei retinopatici - Rp Sardegna Onlus OdV*, sede legale Via pasquale Tola 30, Cagliari (cf: 92046500929), in relazione alla convenzione stipulata con il Tribunale di Cagliari in data 28 ottobre 2020 per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità,

dichiara

che sulla base della delibera n. 3 del CDA del 22 marzo 2022, le cariche sociali sono attualmente le seguenti:

- Presidente

Martini Giuseppe, nato a Cagliari il 29 marzo 1954 - cf: MRTGPP54C29B354K, residente in via Giudice Mariano n. 47 – Cagliari;

- Vice presidente

Giorgio Borgini, nato a Cagliari il 08 novembre 1952 - cf: BRGGRG52S08B354Q, residente in via Capula n. 9 – Cagliari;

- Consiglieri

Desogus Aidè, nata a Siurgus Donigala il 11 luglio 1944 cf: DSGDAI44L51I7650, residente in via Val Frenzela n. 3 Cagliari; Roberto Isola, nato a Cagliari il 27 ottobre 1983 - cf: SLIRRT83R27B354B, residente in via IV Novembre n. 10 Quartucciu; Orlando Nibbio, nato a Villaputzu il 14 ottobre 1971 - cf: NBBRND71R14L998B, residente in via dei glicini n. 3 Villaputzu.


Cagliari, 05/04/2022

Il Presidente
Giuseppe Martini

RP SARDEGNA ONLUS
VIA P. TOLA 30 - 09128 CAGLIARI
CF 92046500929

**Visto**

Cagliari 5-4-2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Ass. Ciechi Ipovedenti Retinopatici – RP Sardegna onlus - C.F. 920 46 500 929
Ente di diritto privato (DPGR 64/2000)
Sede legale: Via Pasquale Tola n. 30 - Cagliari 09 128
Iscritto al registro regionale delle persone giuridiche al n. 37
Iscrizione Registro Volontariato Regione Autonoma Sardegna: n. 257
Email: rpsardegnaonlus@gmail.com - pec: presidenza@pec.rpsardegna.it
Tel.: 070 64 07 66 1 – Cell. 3 7 1 46 50 142 - Sito Web: www.rpsardegna.it

Scheda riepilogativa dell'Associazione RP SARDEGNA

Ubicazione sede	Via Pasquale Tola n. 30 - 09128 - Cagliari
N. telefonico	0706407661 – 3714650142 - 3491328212
E mail	rpsardegnaonlus@gmail.com – presidenza@pec.rpsardegna.it
Presidente	Giuseppe Martini nato a Cagliari il 29 marzo 1954 (MRTGPP54C29B354K)
Tutor	Valentino Puddu nato a Cagliari il 24 ottobre 1983 (PDDVNT83R24B354G)
Convenzione LPU sottoscritta	28 ottobre 2020
Durata della convenzione	3 anni con tacito rinnovo (art. 9)
Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU	<ul style="list-style-type: none">• creazione, ricerca e predisposizione di materiale documentale digitale per la fruizione da parte di persone con disabilità visiva;• revisione testi per le pubblicazioni editoriali associative;• supporto nell'attività di archiviazione dei prodotti culturali per persone non vedenti;• supporto nell'organizzazione delle attività culturali dell'associazione;• ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alle finalità dell'associazione.
Persone accolte	2 soggetti in contemporanea. Massimo 6 persone nell'arco di un anno.

Il presidente di Rp Sardegna
Giuseppe Martini



RP SARDEGNA ONLUS
VIA P. TOLA 30 - 09128 CAGLIARI
CF 92046500929

Ass. dei ciechi, degli ipovedenti e dei retinopatici sardi - RP Sardegna OdV
C.F. 920 46 500 929

Ente di diritto privato (DPGR 64/2000)

Sede legale: Via Pasquale Tola n. 30 - Cagliari 09 128

Iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

con personalità giuridica al n. 97790

Email: rpsardegnaonlus@gmail.com - pec: presidenza@pec.rpsardegna.it
Tel.: 070 64 07 66 1 – Cell. 3 7 1 46 50 142 - Sito Web: www.rpsardegna.it